

Modifiche Contratti di Sviluppo

TITOLO: DM 6.11.24 Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo turistici e agroindustriali e dei progetti di R&S

Con la pubblicazione del Decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6.11.2024 sono state introdotte alcune modifiche alla vigente disciplina i contratti di sviluppo. Le novità riguardano una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche, una revisione delle agevolazioni previste per il settore agroindustriale per programmi di investimento di importo superiore a 50 milioni di €, nonché l'aggiornamento dell'elenco delle tecnologie ammissibili inerenti i progetti di ricerca e sviluppo.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo turistici

Con la modifica dell'art. 7 del DM 09/12/2014 sono state individuate specifiche categorie di programmi ammissibili, con l'individuazione specifica delle categorie di interventi agevolabili.

Tra questi rientrano gli interventi finalizzati:

- al potenziamento e/o miglioramento dell'offerta ricettiva, ossia:
 - a. la realizzazione di nuove strutture ricettive;
 - b. l'ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d'investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente;
 - c. l'incremento della qualità dell'offerta ricettiva;
 - d. l'integrazione, nell'ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell'offerta turistica (con servizi che tengano conto anche della destagionalizzazione);
- al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali ad esempio impianti di risalita, attività connesse a comprensori sciistici, porti turistici, parchi tematici e acquatici, stabilimenti termali.

È stata, inoltre, reintrodotta la possibilità per le imprese del settore di presentare progetti di innovazione, fornendo maggiore spazio ai processi di digitalizzazione e ai progetti digitali innovativi per personalizzare l'esperienza dei clienti.

Con le modifiche previste, l'articolazione del programma di sviluppo in più progetti d'investimento sarà consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- progetti d'investimento realizzati dalla medesima impresa o da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
- progetti d'investimento realizzati da più imprese volti a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
- progetti d'investimento realizzati da più imprese con concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato.

Nel caso di progetti realizzati da più imprese viene meno, quindi, l'obbligo di localizzazione all'interno di comuni limitrofi o appartenenti al medesimo distretto turistico.

Dal punto di vista finanziario è stata evidenziata la facoltà del Ministero del Turismo di allocare risorse, attraverso specifici accordi di programma, per l'attuazione di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo agroindustriali (regime TPA)

Il provvedimento, seppure parzialmente, estende ai Contratti di sviluppo inerenti la trasformazione dei prodotti agricoli la disciplina già prevista per i programmi industriali e turistici che richiedono le agevolazioni a valere sul regime di aiuto a finalità regionale.

In particolare, le nuove disposizioni comprendono:

- l'applicazione dell'“importo di aiuto corretto” ai progetti con spese ammissibili oltre i 55 milioni di euro, secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile al progetto; A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro;
- l'applicazione del cosiddetto "grande progetto di investimento", in base al quale i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, nell'ambito della stessa unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.”

Modifiche alla disciplina delle modalità di intervento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo

Attraverso il decreto si è provveduto ad aggiornare l'elenco delle tecnologie ammissibili in conformità con gli obiettivi del programma 'Orizzonte Europa'.

Il provvedimento inoltre modifica i criteri di ammissibilità relativi alle spese generali e per i materiali

Per maggiori informazioni

- [Decreto 6 novembre 2024](#)